

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 21 novembre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4

⁴ Il commercio di pezzi pirotecnici destinati a produrre gas tossici, nebbia o miscugli polverulenti sottostà, oltre che alle prescrizioni della presente ordinanza, anche a quelle della legislazione sui veleni e dell'ordinanza del 9 giugno 1986² sulle sostanze.

Titolo che precede l'art. 27

Titolo 3: Diritto di commercio

Capitolo 1: Fabbricazione e importazione

Sezione 1: Fabbricazione

Art. 27 cpv. 1

¹ Le autorizzazioni per la fabbricazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici per usi civili nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall'Ufficio centrale.

Art. 31 cpv. 1

¹ Le autorizzazioni per l'importazione di esplosivi, di pezzi pirotecnici per usi civili nonché di polvere da sparo sono rilasciate dall'Ufficio centrale.

Sezione 3 (art. 34)

Abrogata

¹ RS 941.411
² RS 814.013

Art. 52 cpv. 3 lett. a

³ La *menzione C* abilita a:

- a. pianificare ed eseguire in modo indipendente brillamenti ordinari con medio rischio di danni;

Art. 119 cpv. 2 e 4

² I requisiti di cui agli articoli 8 e 11-17 sulla commercializzazione di esplosivi devono essere adempiti a partire dal 1° gennaio 2003.

⁴ Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i pezzi pirotecnici devono adempire i requisiti degli articoli 24 e 25. Se la procedura d'ammissione giusta l'articolo 24 dovesse subire ritardi per motivi non dipendenti dal richiedente, il termine di transizione è prolungato di due anni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2002.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz